

Prot. n
Del

2431/152

20 MAR 2020

Al Personale
All'Albo e al Sito
Alla RSU

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto del Conservatorio Statale di Musica "Fausto Torrefranca" di Vibo Valentia, approvato con D.D. n. 1674 del 07-07-2017;

CONSIDERATE le precedenti disposizioni emanate in riferimento alle misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prot. n. 2282/B1 dell'11-03-2020 e prot. n. 2344/B1 del 12-03-2020;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la circolare ministeriale prot.n. AOOUFGAB/5988 DEL 26/02/2020 sulle misure di cui al il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, in particolare la necessità di assicurare l'ordinaria funzionalità delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 attuativo Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6;

VISTO il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9. Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, art.1, lettere d) e h) che dispone la sospensione delle attività didattiche e la possibilità di svolgere le stesse con modalità a distanza;

VISTA la Circolare del Ministero della Pubblica Amministrazione-Dipartimento Funzione Pubblica n.1/2020 del 04/03/2020 recante misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

VISTO nello specifico, il comma 6 dell'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, ove si legge: "*Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le*

attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;

CONSIDERATO il contenuto dell'art. 87 del D.L. pubblicato nella G.U. del 17-03-2020 che dispone espressamente che *“Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTE tutte le precedenti comunicazioni diffuse dal Conservatorio, in favore dei Docenti, degli Studenti e del Personale Tecnico Amministrativo, tramite mailing list e sito internet istituzionale;

TENUTO CONTO che alle attività istituzionali, sia didattiche, sia amministrative, il Conservatorio potrà adempiere mediate le seguenti modalità di docenza e di lavoro: “didattica a distanza” e “smart working”, come da disposizioni già impartite;

RITENUTO che la Direttiva n. 2-2020 emanata dal Ministero della Funzione Pubblica il 12 marzo 2020, individua al punto 2 (“Svolgimento dell'attività amministrativa”), secondo capoverso *“...le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l'apertura e la funzionalità dei locali) sia all'utenza esterna..”;* che la medesima Direttiva dispone – al terzo capoverso del citato punto 2 – che la presenza del personale negli uffici è limitata *“...ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività,*

adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio...”;


CONSIDERATO che, allo stato, le “attività indifferibili” – tali secondo la lettera del comma 6, art. 1, D.P.C.M. 11.3.2020 e del citato punto 2 della Direttiva 2-2020 della Funzione Pubblica - che possano richiedere la necessità della presenza di personale in sede possono essere individuate al momento, salvo successive ulteriori necessità, nel pagamento degli stipendi (e connessi adempimenti contabili) e nel presidio per consentire le nomine/prese di servizio a distanza per i docenti individuati in base alle ultime circolari MIUR;

CONSIDERATO altresì, che il diritto alla salute è valore di rango costituzionale fondamentale ed inderogabile, perseguito e tutelato dall’intero complesso delle disposizioni dianzi richiamate;

DISPONE

(Temporanea chiusura della sede del Conservatorio)

- a) in ottemperanza al Decreto Legge del 17-03-2020, in particolare l’art. 87 – la temporanea chiusura del Conservatorio di Vibo Valentia, ad eccezione delle giornate del **20, 23, 25, ed, eventualmente, 27, 31 marzo o 1 o 2 aprile** (in base alla disponibilità comunicata dal personale strettamente necessario per gli adempimenti su indicati o ulteriori che dovessero rendersi indifferibili ed urgenti), fermo restando l’eventualità che possano sopravvenire ulteriori esigenze per le quali si cercherà di organizzare il servizio comunicando tempestivamente, in modo da consentire la prestazione indispensabile;
- b) Si provvederà eventualmente a comunicare in modalità telematica le modificazioni di tali date; il personale Coadiutore per le date indicate dovrà garantire l’apertura dell’edificio di Via Corsea e la pulizia minima ed indispensabile, secondo le ultime turnazioni già comunicate;
- c) Il Personale ATA appartenente al profilo Assistente ed EP, che non svolgerà le prestazioni indispensabili in loco (e che non usufruirà di altre forme di congedo), garantirà il servizio, in modalità agile, con reperibilità secondo la fascia oraria 08,00 /14,00;
- d) Si fa riferimento a quanto previsto dal citato art. 87 del D.L. del 17-03-2020: *“Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”*;
- e) Le disposizioni del presente Decreto producono effetto dalla data del 20 marzo 2020 e sono efficaci fino al 03 aprile 2020, sino a nuove disposizioni.
- f) Per eventuali comunicazioni che rivestano carattere di urgenza è possibile far riferimento alle mail istituzionali: PEC protocollo@pec.conservatoriovibovalentia.it ; PROTOCOLLO: protocollo@consvv.it ; DIDATTICA: didattica@consvv.it ; triennio@consvv.it ; PERSONALE: personale@consvv.it ; ragioneria: ragioneria@consvv.it



IL PRESIDENTE
F.to Prof. Avv. Francesco Vinci